

<b><i>In questo numero:</i></b>	
<b>1 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 GIUGNO AD OGGI</b>	
15/06/2015	Gli sconti sui farmaci <i>equivalenti</i> – <i>QUESITO</i> ( <i>roberto santori</i> )
16/06/2015	Le spese del farmacista per aggiornamento professionale – <i>QUESITO</i> ( <i>giorgio proietti</i> )
16/06/2015	Sospesa dal Tar la graduatoria siciliana – <i>QUESITO</i> ( <i>gustavo bacigalupo</i> )
17/06/2015	Gruppi di acquisto formali e informali – <i>QUESITO</i> ( <i>roberto santori</i> )
17/06/2015	Adeguamento istat per maggio 2015 ( <i>Studio Associato</i> )
18/06/2015	L'annotazione dei corrispettivi giornalieri – <i>QUESITO</i> ( <i>paolo liguori</i> )
19/06/2015	Slides e video dell' incontro con le farmacie laziali ( <i>Studio Associato</i> )
19/06/2015	La circolazione di quote sociali ante e post graduatoria – <i>QUESITO</i> ( <i>gustavo bacigalupo</i> )
22/06/2015	Scontrino fiscale e fattura - <i>QUESITO</i> ( <i>valerio salimbeni</i> )
22/06/2015	Anche secondo la Cassazione almeno per il lavoro autonomo "prelievo" non è uguale a "compenso" ( <i>stefano civitareale</i> )
23/06/2015	Separazione e divorzio l'accollo del mutuo vale l'assegno di mantenimento ( <i>stefano lucidi</i> )
24/06/2015	Se vincono in forma associata due farmacisti già partecipi in altra società – <i>QUESITO</i> ( <i>gustavo bacigalupo</i> )
25/06/2015	La richiesta tardiva delle agevolazioni sul risparmio energetico - <i>QUESITO</i> ( <i>stefano civitareale</i> )
26/06/2015	Il Jobs Act sui congedi parentali ( <i>giorgio bacigalupo</i> )
26/06/2015	L'omesso versamento dell'Iva e la confisca per equivalente – <i>QUESITO</i> ( <i>andrea piferi</i> )
30/06/2015	L'"inizio attività" per le autoanalisi ( <i>stefano civitareale</i> )
30/06/2015	Normativa, Giurisprudenza & Prassi ( <i>in pillole</i> ) (v. Rubrica <i>infra</i> )
01/07/2015	La diversità del prezzo tra il banco e il distributore automatico – <i>QUESITO</i> ( <i>roberto santori</i> )
02/07/2015	"Concorrenza sleale" tra farmacie – <i>QUESITO</i> ( <i>stefano lucidi</i> )
03/07/2015	La quota sociale acquisita da un farmacista in regime di comunione legale – <i>QUESITO</i> ( <i>gustavo bacigalupo</i> )
06/07/2015	Nel jobs act qualche cambiamento anche sui contratti a tempo determinato ( <i>giorgio bacigalupo</i> )
06/07/2015	Il pagamento di fatture al grossista ammesso al concordato preventivo – <i>QUESITO</i> ( <i>stefano lucidi</i> )
07/07/2015	L'immobile di lusso resta tale anche dopo il frazionamento (e perdere l'agevolazione eventualmente goduta) ( <i>franco lucidi</i> )
08/07/2015	Una sas titolare di due farmacie – <i>QUESITO</i> ( <i>gustavo bacigalupo</i> )
<b>2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA &amp; PRASSI (<i>in pillole</i>)</b>	
<b>3 - SCADENZE LUGLIO 2015</b>	

## 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 GIUGNO AD OGGI

### 15/06/2015 – Gli sconti sui farmaci *equivalenti* - *QUESITO*

Le aziende che trattano e vendono generici cedono la fascia A a circa il 41% di sconto che viene poi elevato in vari modi; ad esempio la farmacia fa alla ditta una fattura per "prestazioni di servizi relativi ad un certo progetto X", la ditta a tempo debito pagherà alla farmacia questa fattura. Tutto questo è regolare?

Le quote minime della filiera sul prezzo al pubblico dei farmaci, come noto, sono state distribuite tra industria, grossisti e farmacie rispettivamente nelle misure del 58,65%, del 3% e del 30,35%.

Sui farmaci *equivalenti* (c.d. generici) una ulteriore quota, pari all'8% del margine dell'industria, può essere ridistribuita tra grossisti e farmacie in base alla libera contrattazione tra gli operatori del settore.

Tali quote devono ritenersi vincolanti, fatta eccezione, per l'appunto, per l'8% e tenuto conto che sono previste specifiche sanzioni per chi trasgredisce.

Conseguentemente, in caso di acquisto di farmaci *equivalenti* dall'industria lo sconto massimo ottenibile per legge dalla farmacia è pari a (30,35% + 3% + 8% =) 41,35%.

Tuttavia questo limite viene eluso con una certa frequenza

stipulando con il fornitore accordi commerciali con i quali il farmacista si impegna a promuovere il prodotto attraverso l'esposizione "privilegiata" nelle scaffalature e/o nelle vetrine delle confezioni stesse e/o di altro materiale pubblicitario o ancora pubblicizzando il marchio sul proprio sito web.

Venendo finalmente al quesito, ci pare di doverLe suggerire di percorrere – finché possibile - la "via maestra" dello sconto (anche sotto forma di sconto merce, magari di prodotti della categoria parafarmaco) e, solo qualora le condizioni commerciali che siamo riusciti a "strappare" al nostro fornitore superino il massimo concedibile (come detto, il 41,35%), di ricorrere a queste forme di collaborazione.

(*roberto santori*)

### 16/06/2015 - Le spese del farmacista per aggiornamento professionale – *QUESITO*

Sono titolare di farmacia e acquisto periodicamente riviste scientifiche necessarie per la mia professione. La spesa è deducibile dal reddito della farmacia? E con quale documentazione?

La spesa, riguardando pubblicazioni scientifiche in materia chimico-farmaceutica, è integralmente deducibile dal reddito della farmacia, essendo del tutto inerente all'attività esercitata.

Quanto alla relativa documentazione, trattandosi di operazioni escluse dall'Iva nel passaggio rivenditore/acquirente finale (ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72), sarà sufficiente una ricevuta del pagamento effettuato che attesti la natura dei beni acquistati, anche se in pratica i rivenditori del settore tendono ormai ad emettere comunque una *fattura*, pur naturalmente non esponendovi l'Iva.

(giorgio proietti)

#### 16/06/2015 - Sospesa dal Tar la graduatoria siciliana - QUESITO

*Sono utilmente classificata in Emilia Romagna; mi sembrerebbe preferibile che l'interpello sia fatto a chiamata con convocazione di tutti gli interessati e accettazione della sede immediatamente dopo l'assegnazione, così come nel passato succedeva per gli incarichi di supplenze per l'insegnamento; si potrebbe ovviare a molte ingiustizie!*

È un tema esaminato approfonditamente, in particolare, nella *Sediva News* del 28 maggio.

Come potrà rilevare, la Sua proposta è ben lontana dall'*iter* articolato per le fasi post-graduatoria dall'art. 11 del d.l. Cresci Italia e dalla stessa l. del 99.

Del resto, anche l'interpello contemporaneo e l'assegnazione delle sedi in un'unica soluzione dovrebbero assicurare una buona celerità nell'espletamento di queste fasi, se non fosse – ecco il problema – per le tante criticità che insorgono da parecchi versanti a carico dei concorsi straordinari che, per una ragione o per l'altra, rischiano di allungare a dismisura i tempi dell'effettiva assegnazione delle sedi.

Proprio di queste ore, ad esempio, è l'ordinanza del Tar palermitano che ha *sospeso* la graduatoria del concorso siciliano, ed è il primo caso di *sospensione* formalmente disposta dal giudice amministrativo, pur se nei fatti anche altre graduatorie sono state provvisoriamente bloccate (certamente quella ligure ma in pratica anche quella laziale), mentre per altre ancora è stata preannunciata dalle rispettive amministrazioni regionali una loro "riedizione" e questo potrebbe essere il caso anche della graduatoria emiliana.

In definitiva, oltre forse al concorso veneto, soltanto quello piemontese (che sta entrando nella fase delle assegnazioni) sembra destinato, per il momento, a non subire ulteriori ritardi, mentre quello toscano è bensì vicinissimo alla fase dell'assegnazione ma in quella regione c'è il problema – se non interverrà tempestivamente il CdS - delle 9 sedi sottratte ai "primi interpellati".

Quanto all'Emilia, a parte il rischio non trascurabile di una nuova graduatoria, le cose potrebbero svolgersi con sufficiente linearità e senza grandi "ingiustizie" per i concorrenti meglio graduati.

(gustavo bacigalupo)

#### 17/06/2015 - Gruppi di acquisto formali e informali - QUESITO

*Gradirei un ulteriore chiarimento circa la costituzione di gruppi di acquisto.*

*Leggendo un vostro vecchio articolo del 01-04-2009, mi pare di aver capito che ne esistono di due tipi: formale ed informale. In quello informale è sufficiente una delega ad un incaricato del gruppo, dopodiché sono le aziende o grossisti che provvedono alla fatturazione separata per singola farmacia. I quesiti sono: l'interlocutore delegato dal gruppo deve essere necessariamente un farmacista? Le aziende e/o grossisti con cui si stipulano accordi, suddividono la fatturazione e spedizione per farmacie conservando le vantaggiose scontistiche sul totale degli ordini?*

*Per quanto riguarda i gruppi di acquisto formali: nonostante il gruppo, costituito come personalità giuridica, sia tenuto a "rifatturare" alle varie farmacie, può ottenere il vantaggio di*

*non avere un magazzino di giacenza e quindi far ricevere la merce direttamente alle varie farmacie? In pratica, sarebbe un onere che si sobbarcherebbero le aziende produttrici e/o grossisti?*

Il gruppo di acquisto "informale" opera, nei rapporti con i fornitori, per il tramite di un "delegato" che non deve necessariamente essere un farmacista, ma che sicuramente rappresenta farmacisti, farmacie gestite in forma societaria e, volendo, anche parafarmacie.

Una volta che il gruppo di acquisto ha concluso l'accordo commerciale con il produttore o con il grossista, la merce verrà ordinata a nome di ciascuna farmacia e a quest'ultima consegnata, e ovviamente anche fatturata.

Invece, nel caso di gruppo di acquisto "formale", la merce acquistata dal gruppo verrà rifatturata a ciascuna farmacia con consegna effettuata direttamente dal fornitore presso ogni esercizio, con relativi oneri generalmente a carico del fornitore stesso.

(roberto santori)

#### 17/06/2015 - Adeguamento istat per maggio 2015

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *maggio 2015*; l'indice annuale è ancora *negativo*, ma è pari soltanto allo -0,07% (contro il -0,22% di aprile), mentre quello biennale torna ad essere *positivo*, essendo pari allo 0,30%.

I canoni di locazione, pertanto, restano invariati su base *annua*, e vanno invece questa volta adeguati in ragione *biennale* dello 0,225% (75% dello 0,30%).

(Studio Associato)

#### 18/06/2015 - L'annotazione dei corrispettivi giornalieri - QUESITO

*Un mio collega mi ha riferito che secondo il suo commercialista non è necessario annotare i corrispettivi nell'apposito registro giorno per giorno, essendo possibile eseguire un'unica annotazione riepilogativa per tutti gli incassi di un dato mese.*

E' vero, ma bisogna essere... cauti, e ci spieghiamo meglio.

Come sappiamo, l'art. 24 del D.P.R. 633/72 prescrive che l'annotazione delle operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi effettuate giorno per giorno dalla farmacia deve essere eseguita *nel registro dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo*.

Se il registro dei corrispettivi è tenuto in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività di vendita (come normalmente accade) le annotazioni devono essere effettuate negli stessi termini anche su un apposito *registro di prima nota* tenuto e conservato in farmacia.

Nel corso del tempo, però, questi adempimenti sono stati semplificati nel (lodevole) intento di alleggerire gli oneri di gestione delle imprese.

E infatti, già dall'ormai lontano 1996 con l'art. 3 del D.P.R. 9/12/1996 n. 695 recante appunto il "*Regolamento per la semplificazione delle scritture contabili*", il registro di prima nota può essere omesso se per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività viene rilasciato lo scontrino fiscale.

Inoltre, più recentemente, il D.P.R. 435/2001 (riscrivendo l'art. 6 dello stesso D.P.R. 695/1996) introduce un'ulteriore semplificazione in materia ammettendo la facoltà, per le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, di effettuare – e qui veniamo al punto – una registrazione sia *giornaliera* sia *riepilogativa mensile* entro il giorno 15 del mese solare successivo, senza più necessità, peraltro, di allegare gli scontrini riepilogativi giornalieri.

Occorre, però, chiarire bene la portata di queste apparenti "semplificazioni".

La riduzione cioè di adempimenti formali a carico delle imprese

non deve minimamente pregiudicare l'attività di controllo degli agenti del Fisco, che possono richiedere e ottenere tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica che non risultino immediatamente (per effetto della avvenuta semplificazione...) dalle scritture contabili dell'impresa e quest'ultima deve essere in grado di fornirli prontamente, con le conseguenze ben immaginabili in caso di rifiuto.

Si vede bene, quindi, che, a dispetto di ogni semplificazione al riguardo, conviene approntare man mano tale documentazione seguendo la "vecchia" regola dell'annotazione giornaliera dei corrispettivi sul registro di prima nota piuttosto che, in caso di verifica, dover evidentemente ricostruire tutto (e in fretta) all'ultimo momento.

(paolo liguori)

#### 19/06/2015 - Slides e video dell'incontro con le farmacie laziali

Anche quest'anno, sempre grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell'Assiprofar-Federfarma Roma, abbiamo tenuto in data 12/06/2015 un incontro con i titolari laziali per esaminare problemi di natura fiscale e gestionale delle farmacie, e segnatamente i seguenti:

- Determinazione del valore delle scorte in modo semplificato.
- Giacenza media delle scorte: il calcolo.
- L'abolizione dello scontrino fiscale.
- Redditometro e giacenza media nei conti correnti: il conteggio.
- *Fringe benefit* al personale dipendente.
- L'ACE (aiuto per la crescita economica): la detassazione del reddito per le imprese "patrimonializzate".
- Le fatture elettroniche alla Asl e alla P.A. in generale: registrazione e numerazione.
- *Sediva 2.0*: dal cartaceo all'elettronico per le fatture di merce dei fornitori della farmacia.

Anche aderendo alle richieste che ci sono pervenute, rendiamo tuttavia possibile ai titolari di farmacia - del Lazio come delle altre regioni - prendere comunque visione delle *slides* e/o del *video* relativi all'incontro, che gli interessati potranno pertanto consultare cliccando sui link sottostanti.

1. [Slides](#)

2. [Video](#)

(Studio Associato)

#### 19/06/2015 - La circolazione di quote sociali ante e post graduatoria - QUESITO

*L'acquisizione e la successiva cessione di quote societarie nei 10 anni prima del bando (esattamente nel 2007) possono aver pregiudicato la mia partecipazione al concorso straordinario marchigiano? E l'eventuale acquisizione di una quota sociale operata dopo la pubblicazione della graduatoria può avere qualche conseguenza sul concorso?*

La *preclusione decennale* di cui all'art. 12 della l. 475/68 scatta soltanto a carico di chi abbia ceduto la titolarità di una farmacia in forma individuale, mentre la cessione di quote sociali non ha nessun rilievo e non svolge alcun ruolo nella partecipazione a un concorso ordinario, ma neppure incide sulla partecipazione a quello straordinario sempreché, beninteso, la cessione sia stata perfezionata *prima* della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Infatti, al socio - se di società titolare di farmacia non rurale sussidiata, né soprannumeraria - era preclusa la partecipazione ai concorsi straordinari, perché così espressamente previsto nei bandi, e prima ancora nell'art. 11 del dl Crescitalia.

Quindi, si trattava - usiamo l'imperfetto perché i termini di partecipazione sono ormai ampiamente scaduti per tutti i concorsi straordinari - di una *preclusione* derivante dal mero possesso di una quota sociale e non dalla sua cessione infra o ultradecennale.

Senonché, una volta pubblicata la graduatoria di un concorso straordinario, il concorrente può liberamente rendersi cessionario

di una quota sociale (anche se di farmacia non rurale sussidiata, né soprannumeraria), ma anche individualmente di una farmacia, e però con il rischio in questa seconda evenienza - come abbiamo osservato altre volte - di dover rinunciare alla titolarità nel caso di conseguimento per concorso, in forma individuale o associata, di altro esercizio.

Tornando al caso specifico, la Sua partecipazione al concorso straordinario (marchigiano) era dunque sicuramente consentita, avendo Lei ceduto la Sua quota (molto tempo) prima della scadenza del termine di presentazione della domanda, anche se, ripetiamo, da meno di dieci anni.

(gustavo bacigalupo)

#### 22/06/2015 - Scontrino fiscale e fattura - QUESITO

*Posso emettere una fattura con data diversa dallo scontrino fiscale?*

L'art. 22 del decreto IVA (DPR 633/72) prevede che per le cessioni di beni effettuati da commercianti al minuto (come le farmacie) l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Dunque, deve sussistere sostanziale coincidenza tra la consegna del prodotto e la richiesta di emissione della fattura, che però nel caso descritto non sembra sussistere.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui lo scontrino consegnato in data antecedente alla richiesta della fattura sia "parlante", si potrebbe emettere una fattura "differita" (ma sempre entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna del prodotto), tenuto conto che il documento emesso (lo "scontrino parlante" appunto) può essere parificato ad un *documento di trasporto* (DDT), essendo nei fatti idoneo ad identificare i soggetti tra cui è intervenuta l'operazione.

(valerio salimbeni)

#### 22/06/2015 - Anche secondo la Cassazione almeno per il lavoro autonomo "prelievo" non è uguale a "compenso"

Con una recentissima sentenza (*Cass. Civ. Sez. V n. 4585/2015*) la Suprema Corte ha recepito l'importante principio stabilito dalla Corte Costituzionale (*Sent. n. 228/2014*), secondo cui non può essere estesa anche ai compensi di lavoro autonomo la *presunzione* - valida comunque per tutti gli esercenti attività d'impresa (come le farmacie...) - per la quale i *prelevamenti* dai conti correnti bancari corrisponderebbero a *costi in nero* che rimanderebbero a loro volta a *ricavi dello stesso... colore* in mancanza dell'indicazione del beneficiario e/o della loro registrazione in contabilità.

La Cassazione, in particolare, riconosce infatti che l'attività di lavoro autonomo "*si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, fermo restando che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria, da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali*".

Resta peraltro utilizzabile per gli accertamenti sulle attività di lavoro autonomo la regola per la quale i *versamenti* sui c/c bancari si presumono *ricavi* (sempre in "nero") se non viene dimostrato che di tali somme già si è tenuto conto nella determinazione del reddito, ovvero che a questo fine non hanno rilevanza (perché, ad esempio, costituiscono proventi già tassati).

(stefano civitareale)

#### 23/06/2015 - Separazione e divorzio: l'accollo del mutuo "vale" l'assegno di mantenimento

Un'altra pronuncia della Cassazione (*Cass. Civ. Sez. VI Ord. n. 6794/2015*) amplia le ipotesi di *deducibilità fiscale* delle somme corrisposte in dipendenza di separazione e/o divorzio.

Già qualche anno fa, infatti, la Corte si era espressa a proposito



delle spese sostenute per l'abitazione del coniuge separato, ammettendone la *deducibilità*, posizione recepita di recente anche dalla stessa Agenzia delle Entrate ([v. Sediva News del 26/05/2015](#)).

Questa volta è il caso di un coniuge che si è *accollato* il mutuo dell'altro coniuge separato per un importo pari all'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile nell'ambito del processo di separazione personale.

L'accollo – ritengono gli Ermellini - costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni sia pure diversa dall'adempimento e pertanto ben può costituire una modalità di pagamento dell'assegno periodico stabilito dal tribunale l'accordo per il quale il coniuge si fa carico delle rate del mutuo, intestato all'altro coniuge, di ammontare pari alla somma stabilita dal giudice.

A ben guardare, infatti, entrambe le prestazioni soddisfano, sia pure evidentemente con modalità diverse, l'interesse pratico tutelato dalla legge, ovvero *“l'assistenza materiale alla persona che a causa della separazione versa in stato di bisogno economico”*.

(stefano lucidi)

#### **24/06/2015 - Se vincono in forma associata due farmacisti già partecipi in altra società - QUESITO**

*Abbiamo partecipato in forma associata al concorso straordinario e alla presentazione della domanda eravamo entrambi dipendenti. Visto il protrarsi dei concorsi e presentatisi l'occasione, poco tempo fa abbiamo acquistato in società una farmacia rurale sussidiata. Dopo tre mesi è stata pubblicata la graduatoria e siamo risultati tra i vincitori. Nell'eventualità accettassimo la sede assegnata, cosa succederebbe alla farmacia che abbiamo attualmente?*

Anche se fosse stata effettuata nelle more della procedura concorsuale e ancor prima della pubblicazione della graduatoria, l'avvenuta acquisizione in forma sociale dell'esercizio – trattandosi di una *farmacia rurale sussidiata* - non avrebbe comunque potuto incidere minimamente sulla vs. partecipazione al concorso.

Perciò la vs. compagine associativa – almeno per tale aspetto - non può essere esclusa dalla graduatoria né ovviamente dalla procedura.

Se poi, come sembra, acquisirete congiuntamente una delle sedi a concorso, formerete tra voi una seconda società a nome e a favore della quale sarà riconosciuta la titolarità della farmacia.

Avremmo in sostanza due diverse società di persone, titolari di due diverse farmacie, partecipate dagli stessi soci.

L'unico ostacolo a questo scenario finale potrebbe derivare dalla condivisione - da parte della Regione e/o del Comune e/o dell'ASL - della fantasiosa tesi della *contitolarità*, un'eventualità che peraltro, per noi ma non solo, è del tutto priva di fondamento. Vorrà dire che in tale denegatissima eventualità, le vs. ragioni dovranno evidentemente essere riconosciute dal giudice amministrativo.

È forse possibile che all'esito conclusivo dei vari ricorsi - che probabilmente saranno proposti da più fronti, da concorrenti cioè che invocano l'applicazione di questa tesi a carico di chi li precede in graduatoria e/o da concorrenti che sostengano invece quella contraria pretendendo la duplice assegnazione - il Consiglio di Stato finisca per impedire l'acquisizione (individualmente ma anche) in forma sociale di due sedi in due diversi concorsi da parte della stessa compagine associativa, ovvero da due compagini solo parzialmente diverse.

Ma questo, se sarà davvero così, non già perché il CdS avrà accolto – questo è il nostro fermo convincimento – l'idea ministeriale della *contitolarità*, ma piuttosto perché il Supremo Consesso avrà ritenuto che la *ratio* desumibile dall'*incipit* dell'art. 11 del d.l. Cresci Italia (*“...favore l'accesso alla titolarità... da*

*parte di un più ampio numero di aspiranti...”*) si frapponga come un ostacolo insuperabile alla duplice assegnazione concorsuale.

A noi pare invece, come abbiamo chiarito altre volte, che l'*incipit* possa di per sé essere spiegato, e al tempo stesso esaurirsi, con l'espresso divieto imposto a “ciascun candidato” di partecipare a più di due concorsi straordinari, senza dunque necessariamente poter/dover andare oltre nella configurazione del suo ambito di operatività.

Ma, ripetiamo, sia nella specifica vicenda descritta nel quesito (vincitori in forma associata che abbiano assunto nella fase post-graduatoria la veste di soci in un'altra farmacia), come anche nel caso in cui uno o più co-vincitori abbiano partecipato già quali soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o sovranumerarie - questo problema non si pone affatto, perché a seguito di concorso i vincitori in forma associata - nell'una come nell'altra evenienza - hanno conseguito una sola sede farmaceutica.

(gustavo bacigalupo)

#### **25/06/2015 - La richiesta tardiva delle agevolazioni sul risparmio energetico - QUESITO**

*Ho ristrutturato la farmacia, in una nuova sede, nel luglio 2013 ed al suo interno, oltre all'illuminazione a led e l'impianto di riscaldamento/condizionamento, il tutto è stato strutturato al fine di ridurre il fabbisogno energetico.*

*Purtroppo non ho richiesto le agevolazioni fiscali (nella forma di detrazioni da imposta) ricomprese nel c.d. risparmio energetico “qualificato” di cui alla l. 296/2006 (finanziaria 2007) per i quali la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31.12.2015 sia l'applicabilità che la misura maggiorata della detrazione (65%). Posso richiederle ora?*

In base alla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) non sono agevolabili, come noto, tutti gli interventi dai quali conseguano genericamente un risparmio energetico, ma solo quelli *finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento che consentano il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A*.

Vengono inoltre richiesti precisi adempimenti al fine del riconoscimento dello sconto fiscale, uno dei quali consiste nell'invio entro novanta giorni dal termine dei lavori della scheda informativa all'ENEA.

Ora, se gli interventi effettuati nel 2013 rispondono ai requisiti sopra richiamati e tutti gli adempimenti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione sono stati correttamente e tempestivamente eseguiti, la detrazione spetta senz'altro e la mancata indicazione della prima rata – la detrazione si rateizza notoriamente in dieci anni – nel modello Unico 2014 (redditi 2013) può essere ancora recuperata con l'inoltro di una dichiarazione integrativa.

Se, diversamente, gli interventi eseguiti: a) non soddisfano le condizioni poste dalla legge per poter essere considerati “qualificati” ai fini dello sconto fiscale, ovvero: b) pur soddisfacendole, non sono stati curati nei termini tutti gli adempimenti richiesti a pena di decadenza dell'agevolazione; allora, nel primo caso, non si può ragionevolmente pretendere... alcunché, mentre, nel secondo, bisognerebbe verificare l'applicabilità del nuovo istituto della c.d. remissione *in bonis* (che consentirebbe con il pagamento di una piccola sanzione - € 258 - di effettuare *ora per allora* l'adempimento omesso) all'eventuale dimenticanza commessa.

Si tenga però ben presente che l'Agenzia delle Entrate ha assegnato tempi molto stretti ai contribuenti per rimettersi “in carreggiata” (cfr., proprio a proposito del mancato invio della scheda informativa all'ENEA, la Cir. 13/E/2013 p. 2.2.).

(stefano civitareale)

### 26/06/2015 - Il Jobs Act sui congedi parentali

Il Governo, introducendo anche misure relative alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, ha esteso fino a 12 anni di vita del bambino (dal precedente limite di 8) la possibilità di fruire del *congedo parentale* (quello a zero retribuzione), fermo comunque il tetto dei *sei mesi* di durata complessiva.

Il congedo al 30% di retribuzione, invece, passa da 3 a 6 anni (e a 8 anni per le famiglie con un reddito che non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico), ma salva anche qui la durata massima di sei mesi.

Inoltre, i congedi di paternità - che continuano a essere utilizzabili dal padre soltanto laddove la madre non se ne avvalga - vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori (parasubordinati ecc...), e quindi non più ai soli lavoratori subordinati.

Il preavviso che il dipendente è tenuto a dare all'azienda, per usufruire del congedo parentale, scende tuttavia da 15 a 5 giorni.

Un'importante novità riguarda anche l'*automaticità delle prestazioni*, dato che ora, nel caso in cui per la lavoratrice il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali per i periodi in argomento, all'interessata spetta parimenti l'indennità di maternità.

Una novità, da ultimo, anche in ordine al *part-time*, e si tratta di una novità molto importante, perché viene concessa al lavoratore/lavoratrice la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione peraltro dell'orario non superiore al 50% di quello pieno.

(giorgio bacigalupo)

### 26/05/2015 - L'omesso versamento dell'Iva e la confisca per equivalente - **QUESITO**

*Quando diventa penale il mancato pagamento dell'Iva?*

L'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non liquidi l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un ammontare comunque superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Pertanto, ferme le sanzioni amministrative, affinché l'omesso versamento iva possa degenerare in un vero e proprio comportamento delittuoso devono concorrere due circostanze e cioè: a) che il debito iva risulti dalla dichiarazione annuale e b) che il versamento non sia stato eseguito entro il richiamato termine di liquidazione dell'acconto iva.

Va d'altra parte tenuto anche in considerazione che la Finanziaria 2007 ha esteso l'istituto della *confisca obbligatoria per equivalente* anche al reato di omesso versamento dell'iva, e quindi l'autore del reato rischia di vedersi confiscare tutte le somme di denaro depositate su conti correnti o emergenti da altri rapporti bancari o finanziari, nonché i beni mobili registrati (autovetture in particolare), per un valore appunto complessivamente equivalente al profitto del reato ipotizzato.

(andrea piferi)

### 30/06/2015 - L' "inizio attività" per le autoanalisi - **QUESITO**

*In riferimento alle prestazioni autoanalitiche erogabili dalle farmacie, si chiede a quali obblighi normativi è soggetta una farmacia che vuole implementare il servizio di autoanalisi per il controllo dei parametri previsti nel testo normativo.*

Le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo effettuabili in farmacia ai sensi del D.M. Salute del 16/12/2010 sono, come è noto, espressamente inclusi tra i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale introdotti dall'art. 1 del D.lgs. 03/10/2009 n. 153, emanato in attuazione dell'art. 11 della legge 18/06/2009 n. 69.

La norma citata dispone testualmente che "con il presente

*decreto si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale".*

Tali attività, pertanto, costituendo inequivocabilmente un'integrazione delle prestazioni rese dalle farmacie anche in esecuzione della Convenzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (e anche del più generale programma di tutela della salute del cittadino) rientrano a pieno titolo nella concessione sanitaria per l'esercizio farmaceutico di cui all'art. 3 della legge 362/1991 che quindi deve ritenersi estesa *ex lege* anche a questi servizi.

In conclusione, fermo il rispetto di tutte le condizioni poste dal richiamato D.M. Salute del 16/12/2010, a nessuna comunicazione di inizio attività sarà tenuta la farmacia che intenda includere anche le "autoanalisi" tra i prodotti e/o servizi offerti alla clientela.

Beninteso, per l'effettiva operatività dei nuovi servizi resi agli assistiti dal SSN è necessario attendere il rinnovo della Convenzione, mentre il "via libera" alla loro erogazione ai clienti privati deve ritenersi che derivi proprio dai provvedimenti sopra ricordati.

(stefano civitareale)

### 30/06/2015 - Normativa, Giurisprudenza & Prassi (in pillole)

v. Rubrica *infra*

### 01/07/2015 -La diversità del prezzo tra il banco e il distributore automatico - **QUESITO**

*Il prezzo della merce (profilattici) venduta mediante il distributore deve essere uguale a quello praticato per lo stesso articolo nella vendita all'interno della farmacia?*

Come abbiamo già rilevato tempo fa, trattandosi di prodotti "non farmaco" - il cui prezzo, come sappiamo, è completamente liberalizzato - se le modalità di dispensazione al pubblico adottate dalla farmacia sono nel concreto più di una (cioè, sia al *banco* che tramite *distributore automatico*) è senz'altro giustificabile una differenziazione dei prezzi.

Un aspetto di criticità potrebbe insorgere quando il prezzo del profilattico distribuito con la macchina sia *inferiore* - come peraltro è ragionevole credere, considerando i minori costi di vendita - rispetto a quello dello stesso "articolo" distribuito al banco.

Tale minor prezzo, infatti, potrebbe in realtà essere considerato quale *sconto* praticato alla sola clientela che acquista dal distributore e non a quella che viceversa si serve al *banco*, e questo in violazione, tanto per intenderci, dell'art. 11, comma 8, del d.l. 1/2012 (convertito con l. 27/2012), che consente notoriamente alle farmacie di praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti che siano pagati direttamente dai clienti, *alla condizione però che gli sconti siano uniformemente applicati a tutta la clientela*.

Peraltro, proprio sotto questo profilo, la diversa forma di distribuzione potrebbe probabilmente legittimare la differenza di prezzo, perché non c'è dubbio che la norma richiamata intenda tutelare la clientela della farmacia da comportamenti discriminatori ed arbitrari che invece, in una situazione del genere, parrebbero francamente irrintracciabili.

(roberto santori)

### 02/07/2015 - "Concorrenza sleale" tra farmacie - **QUESITO**

*Ho letto un recente articolo di un vostro collega sulla concorrenza sleale in farmacia. Vorrei chiedere se c'è la possibilità di procedere legalmente contro questi comportamenti, purtroppo molto diffusi, visto che il danno economico subito è importante e mette a rischio la sopravvivenza stessa delle altre farmacie.*

È una storia purtroppo ormai... antica, che fatica tremendamente

a trovare soluzioni di una qualche autentica efficacia.

Comunque, l'art. 2598 del cod. civ. configura la responsabilità per atti di *concorrenza sleale* a carico di chi: "2) *diffonde notizie e apprezzamenti su prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o delle imprese di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda*".

Il successivo art. 2560 prevede inoltre che, se gli atti di *concorrenza sleale* sono ascrivibili a *dolo*, o anche semplicemente a *colpa*, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

Nell'articolo da Lei citato si individua condivisibilmente - nella violazione ai principi della deontologia professionale (accaparramento di ricette, pubblicità sleale, sconti indiscriminati o a categorie predeterminate) - il presupposto, o uno dei presupposti, per invocare l'intervento del giudice civile che inibisca la continuazione degli atti di *concorrenza sleale* e, se del caso, valuti successivamente i fondamenti per la condanna dell'autore dell'illecito al risarcimento dei danni.

Il problema nel concreto sta tuttavia nella difficoltà di provare i fatti e anche, molto spesso, di quantificare i danni, specie quelli connessi al c.d. lucro cessante (cioè al mancato guadagno), e dunque in pratica un giudizio comporterebbe fatalmente un'istruttoria generalmente complessa e dai tempi ineludibilmente lunghi, con oneri e spese che andrebbero evidentemente anticipate dalla parte attrice, per di più con l'alea che inerisce a qualsiasi procedimento giudiziario.

Lo scarso numero di cause del genere pendenti nei nostri tribunali, del resto, conferma ampiamente tutto questo.

Ciò nondimeno Lei, in presenza di comportamenti macroscopicamente scorretti, potrà/dovrà senz'altro adire la competente autorità giudiziaria, magari sfruttando - ove la richiesta di risarcimento del danno sia di importo inferiore ad € 50.000 - l'obbligatoria preventiva "*negoziazione assistita*" (introdotta recentemente nel nostro ordinamento) per tentare di far cessare in via stragiudiziale le condotte (anche) professionalmente censurabili e individuare in via transattiva una somma, anche se puramente simbolica, da risarcire.

Resta infine la strada della denuncia della violazione dei principi deontologici all'ordine provinciale dei farmacisti perché avvii formalmente un procedimento disciplinare, e questo potrebbe anche rivelarsi un *incipit* in grado magari di caratterizzare con efficacia almeno alcune di tali vicende, perché va da sé che un intervento fermo e generalizzato degli Ordini (purtroppo talora un po' pigri, come l'esperienza insegna) può produrre effetti molto più dissuasivi di un ricorso al giudice.

(stefano lucidi)

### **03/07/2015 - La quota sociale acquisita da un farmacista in regime di comunione legale – QUESITO**

*Sono socio di una s.n.c di farmacisti e sono in regime di comunione legale con mio marito.*

*Vorrei sapere se anche la quota sociale rientra nella comunione.*

Ci pare di capire che la partecipazione sociale sia stata da Lei acquisita (non prima ma) *durante* il matrimonio, e *non* per effetto di *donazione* o *successione mortis causa* perché in tale evenienza, secondo il disposto dell'art. 179, comma 1, lett. a) e c), del cod.civ., la quota resterebbe estranea alla comunione anche al momento della sua cessazione, e pertanto non vi

rientrerebbe neppure "*de residuo*", come del resto abbiamo osservato in altre circostanze.

Ma anche nel caso in cui l'acquisizione della quota sia avvenuta,

come stiamo assumendo, durante il matrimonio e quindi in regime di comunione, si potrebbe ritenere - come si afferma da qualche parte - che operi egualmente una causa di esclusione, dato che la partecipazione deve essere considerata tra "*i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge...*" [art. 179, comma 1, ma lett. d)], tanto più quando, come qui, l'acquisizione della quota presupponga il possesso di puntuali e ineludibili requisiti professionali.

Altra ragione per propendere per l'esclusione sarebbe rinvenibile nello stesso *status* di socio di una società di persone, perché - salvo il caso in cui si tratti di una sas e il coniuge titolare della quota sia un socio accomandante - l'assunzione di una responsabilità illimitata ne comporterebbe l'estensione anche all'altro coniuge senza consapevolezza da parte di quest'ultimo.

Ma la recente giurisprudenza della Suprema Corte sembra orientata diversamente, cioè per l'attrazione anche di tali "beni" nel regime di comunione.

In particolare, la Cassazione (sent. 2/2/2009 n. 2.569) ha ricordato che anche le partecipazioni in società di persone rientrano tra i "beni mobili", quindi accentuandone anche per questa via il profilo patrimoniale rispetto a quelli riconducibili alla titolarità e/o legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società: da qui in sostanza - sempreché naturalmente non ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 179 cod.civ. - l'inserimento anche delle quote di società di persone tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a) cod.civ., costituiscono oggetto della comunione legale pur quando operati, durante il matrimonio, da uno soltanto dei coniugi (ipotesi comunque tutt'altro che infrequente anche nelle società tra farmacisti).

A questo punto però sembra tornare in ballo proprio quanto accennato all'inizio, inducendo a chiedersi ancora una volta se sia invece possibile considerare la partecipazione proprio tra i "*beni che servono all'esercizio della professione del coniuge...*" cui si rivolge la lett. d) del comma 1 dell'art. 179, sottraendo per ciò stesso la quota sociale - pur acquisita durante il matrimonio - al regime di comunione.

Come si vede, in definitiva, la questione non è del tutto pacifica e per di più ai fini fiscali le implicazioni non sono sicuramente di poco conto, visto che l'art. 4, comma 1, del TUIR, dispone che - nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta personale - i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale sono imputati generalmente a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto.

Se dentro o fuori la comunione, insomma, le cose cambierebbero - e parecchio - anche con il Fisco.

(gustavo bacigalupo)

### **06/07/2015 - Nel jobs act qualche cambiamento anche sui contratti a tempo determinato**

Il decreto sul riordino dei contratti presenta alcune novità anche su quelli a tempo determinato.

Fermo il tetto dei 36 mesi, cambiano infatti le regole riguardanti la pluralità di rapporti a tempo determinato tra il lavoratore e uno stesso datore di lavoro.

In pratica, ai fini del conteggio dei 36 mesi, mentre sino ad oggi era necessario far riferimento allo svolgimento di mansioni equivalenti, ora si può "guardare" all'espletamento di qualunque mansione, anche quindi se diversa da quella svolta nel rapporto precedente.

Inoltre il limite resta quello dei 36 mesi anche in caso di periodi di stop tra un contratto e l'altro.



Viene anche ribadito che, quando l'attività lavorativa inizi nel corso dell'anno, il limite percentuale (al datore di lavoro, come noto, è infatti consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato non eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato) si conteggia sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Non sono più previste, infine, sanzioni amministrative in caso di superamento dei limiti percentuali ora ricordati, ma il lavoratore avrà diritto a un'indennità onnicomprensiva, pari al 50 % della retribuzione di riferimento utile per il calcolo del TFR, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro.

(giorgio bacigalupo)

#### **06/07/2015 - Il pagamento di fatture al grossista ammesso al concordato preventivo – QUESITO**

*Per il pagamento di alcune fatture insolite di un grossista, nostro fornitore e attualmente in concordato preventivo, vorrei sapere a chi devo liquidare l'importo, perché, se pagassi le fatture direttamente al grossista (come questo mi ha richiesto), mi pare che correrei il rischio di doverle pagare una seconda volta.*

Probabilmente è stato proprio il grossista a presentare al Tribunale fallimentare una domanda di ammissione al concordato preventivo, e se, come sembra, l'azienda vi è stata ammessa, sono stati già nominati i relativi organi di gestione.

Il pagamento delle fatture insolite deve dunque essere effettuato al Commissario giudiziale, con le modalità da quest'ultimo indicate, tenuto conto che il grossista non ha più la disponibilità della gestione dell'azienda proprio perché ormai assoggettata alla procedura di concordato preventivo.

(stefano lucidi)

#### **07/07/2015 - L'immobile di lusso resta tale anche dopo il frazionamento (e perdere l'agevolazione eventualmente goduta)**

L'immobile di lusso acquistato con l'agevolazione *prima casa* rimane di lusso – e quindi non evita la decadenza del beneficio incautamente richiesto – anche nell'ipotesi in cui, a seguito del successivo frazionamento, perda tale sua qualità.

E' questa la conclusione raggiunta recentemente dalla Cassazione (*Ordinanza n. 11973/15, Sez. VI Civile Tributaria*) esaminando proprio il caso dell'acquisto di un immobile di *superficie utile* superiore ai 200 mq - una delle condizioni che, secondo la normativa previgente, attribuiva l'etichetta di immobile di lusso alle abitazioni - per il quale erano state richieste le agevolazioni *prima casa* e che *soltanto dopo l'acquisto* era stato frazionato in due unità abitative di superficie inferiore.

La Suprema Corte ha infatti chiarito – condividendo la decisione dei giudici di secondo grado contro cui ricorreva il contribuente - che al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione occorre far riferimento alla *situazione esistente* (e quindi nel nostro caso alla superficie utile) *al momento dell'acquisto* e non a quella conseguente a successivi interventi.

Il contribuente si è visto quindi confermare la revoca dell'agevolazione con tutto quel che ne deriva.

(franco lucidi)

#### **08/07/2015 - Una sas titolare di due farmacie - QUESITO**

*Gradirei un chiarimento su quanto espongo.*

*Sono titolare di farmacia, in una provincia laziale, come ditta individuale che vorrei trasformare in sas per valutare anche l'opportunità di acquisire una seconda farmacia.*

*Una farmacista amica di cui ho piena stima e fiducia lavora in Umbria con la qualifica di collaboratrice in una farmacia privata e non intende trasferirsi.*

*Vorrei sapere se può essere socia nella sas, come accomandataria, con una quota simbolica e continuare a mantenere l'attuale rapporto di lavoro. In caso affermativo, qualora la sas acquisisca una seconda farmacia può nominare direttore un farmacista dipendente non socio?*

La Sua idea con riguardo alla farmacia laziale di cui oggi è titolare in forma individuale è pienamente realizzabile, almeno sulla carta, pur se, contrariamente a quel che Lei afferma, la farmacista umbra, che assumerebbe una partecipazione "simbolica" nella sas e sarebbe comunque, nella sostanza come anche nella forma, una Sua *fiduciaria*, dovrebbe in ogni caso – per parecchie ragioni – rivestire il ruolo di socio *accomandante* e quindi sarebbe proprio Lei il socio *accomandatario*.

Non è di per sé di alcun ostacolo, infatti, la scelta della *fiduciaria* di non prestare attività lavorativa nella sas, né quella di conservare la residenza in Umbria, ma, attenzione, non potrebbe mantenere in vita l'attuale rapporto di lavoro (presumibilmente) con una farmacia privata, perché questa è una delle ipotesi di incompatibilità con lo *status* di socio previste nell'art. 8 della l. 362/91.

Come vede, dunque, questo può costituire per Lei un problema.

Quanto all'acquisizione – da parte della sas così costituita – di una seconda farmacia, tenuto conto dell'assenza di prestazioni lavorative (nella sas) da parte della farmacista umbra, non Le resterebbe che cedere una ulteriore partecipazione alla sas, sempre "simbolica", a nome e favore di un altro farmacista, anch'egli evidentemente come Suo *fiduciario*.

Anche quest'ultimo dovrebbe però assumere verosimilmente la veste di socio *accomandante* e in tale qualità ricoprire l'incarico – se del caso in un rapporto di lavoro subordinato con la sas – di direttore responsabile di questa seconda farmacia sociale (il recente ben noto ddl "Concorrenza", che prevede diversamente, è infatti ancora un... ddl).

Però, se lo scenario finale deve essere questo, tanto vale che Lei si avvalga sin d'ora di un solo *fiduciario*, che naturalmente dovrebbe essere il secondo, dato che l'altra Sua collega – intendendo continuare a vivere in Umbria – non potrebbe esserLe di alcuna utilità, perché non potrebbe neppure sostituire, in caso di impedimento, uno dei due direttori responsabili.

Insomma, una sola sas con due farmacie sociali: l'una diretta personalmente da Lei, socio *accomandatario*, l'altra dal farmacista *fiduciario*, socio *accomandante*.

(gustavo bacigalupo)

## **2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

### **➤ Ribadita (nei fatti) la legittimità della riserva alle farmacie della fascia C**

*Corte Europea di Giustizia - sent. 02/07/2015*

"Costretta" a prendere in esame l'ordinanza del rinvio del Tar catanese, che aveva tentato con temi nuovi di aggirare la precedente pronuncia dei giudici europei, la Corte se ne libera dichiarando *irricevibili* le questioni devolute dal Tar per la loro genericità.

Tuttavia anche questa sentenza finisce per prendere sostanzialmente posizione a favore della legittimità sul versante comunitario della riserva alla farmacia dei medicinali fascia C, osservando in particolare che, estendendone la dispensabilità anche alle parafarmacie,

si esporrebbe il sistema sanitario al rischio di “una concentrazione di parafarmacie nelle località considerate più redditizie, e quindi più attraenti, con il rischio per le farmacie di vedere diminuire la propria clientela e, di conseguenza, essere private di una parte significativa dei loro introiti, tanto più che le farmacie sono soggette ad una serie di obblighi specifici riguardo alle modalità di gestione della loro attività commerciale”».

I rappresentanti delle parafarmacie, però, sembra ritengano che la partita sia ancora aperta dinanzi al Tar siciliano, ma – se rileggiamo l’ordinanza di rinvio – non dovrebbe esserci grande spazio per una pronuncia di accoglimento del ricorso originario (v. *pillola* in Piazza Pitagora n. 666, nella quale avevamo espresso il convincimento che l’esito del giudizio europeo sarebbe stato proprio questo).

➤ **Ufficiale la proroga per il pagamento delle imposte DPCM 09/06/2015**

Come preannunciato, è stata ora formalizzata la proroga dei termini di versamento delle imposte dovute dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (v. *Sediva News* dell’11/06/2015).

➤ **I vincoli di spesa per il personale dipendente valgono anche per le farmacie comunali se condotte in economia.**

*Corte dei Conti – Sezione delle autonomie – delib. n. 18 del 12/06/2015*

La disciplina di finanza pubblica di cui al d.l. n. 112/2008 (che prevede vincoli di spesa in ordine al personale dipendente) non si applica alle farmacie comunali gestite mediante società partecipate o aziende speciali, ma si applica a quelle gestite in economia.

➤ **Anche l’importo dei mutui bancari può nascondere una dichiarazione dei redditi infedele**

*Corte di Cassazione Sez. Penale – sent. 04/06/2015, n. 23954*

L’ammontare dei mutui erogati dalla banca agli acquirenti degli immobili, tenuto anche conto delle incongruenze emergenti dalle dichiarazioni fiscali dell’imprenditore, può costituire anch’esso un elemento idoneo a sostenere una condanna per dichiarazione infedele.

➤ **Anche il contribuente può introdurre nei giudizi tributari dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale**

*Corte Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 17/06/2015, n. 12559*

Fermo il divieto - stabilito dall’art. 7, co. 4 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 - del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario, è data facoltà al contribuente, oltre che all’A.f., di produrre durante la controversia le dichiarazioni di terzi rese al di fuori del giudizio, che tuttavia costituiscono elementi meramente

indiziari non idonei di per sé a porsi a fondamento della decisione.

➤ **Jobs Act: il via libera agli ultimi decreti attuativi**  
*Consiglio dei Ministri – 08/06/2015, n. 67*

Il Governo, dando ufficialmente il via all’atto conclusivo del c.d. Job-Act e completando dunque l’esercizio delle deleghe previste dalla L. 183/2014, ha esaminato i quattro schemi dei decreti legislativi che dovranno passare attraverso il parere (non vincolante) delle commissioni parlamentari prima di essere approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri.

➤ **Il nuovo servizio CBILL per pagare l’importo aggiornato delle cartelle esattoriali**

*Equitalia – Comunicato Stampa 16/06/2015*

Grazie a CBILL, l’innovativo servizio “intelligente” messo

a disposizione dal consorzio CBI, il contribuente potrà, tramite l’internet banking del proprio istituto finanziario (al servizio hanno aderito circa il 90% delle istituti italiani), effettuare il ricalcolo automatico dell’importo prestampato sul bollettino RAV qualora esso risulti variato (a causa, ad esempio, di pagamenti in ritardo o di emissione di uno sgravio da parte dell’Ente), permettendo così di saldare l’esatto importo dovuto alla data dell’operazione.

(Studio Associato)

### 3 – SCADENZE LUGLIO 2015

**10/07** - Versamento contributi Inps relativi al secondo trimestre 2015 per il lavoro domestico (colf)

**16/07** - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di giugno 2015 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di giugno; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di giugno

**16/07** - Versamento delle imposte relative al Mod. Unico 2015 con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti non soggetti agli studi di settore; nel caso di versamento rateale, entro tale data si verserà la prima rata

**16/07** - Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro Imprese per l’anno 2015, mediante mod. F24 con la maggiorazione dello 0,4%, se non si è provveduto entro il 16/06/2015, limitatamente alle imprese a cui non si applicano gli studi di settore.

**16/07** - Per i soli *titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2015: versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata il 06/07/2015, sempre mediante mod. F24 *on-line*.



---

**31/07** - Versamento della terza rata di quattro della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

---

**31/07** - Per i *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al Mod. Unico 2015; versamento della seconda rata se la prima è stata pagata il 06/07/2015.

---

\* \* \*